

**BOLLETTINO
STORICO
ALTA
VALTELLINA**



N. 16
Anno 2013

Centro Studi Storici Alta Valtellina

BOLLETTINO STORICO ALTA VALTELLINA



N. 16 - Anno 2013

Ordini per il Terziere superiore della Valtellina, del 1694

Lorenza Fumagalli

Quattro anni fa, il sig. Francesco Dorino Corna di Bergamo ci ha fatto pervenire, con grande cortesia, alcune fotocopie di manoscritti di varie epoche riferiti alla Valtellina, tra cui le interessanti *grida* del Terziere Superiore emesse dal podestà di Tirano Pietro Badilatti.⁽¹⁾

Si tratta di 65 articoli che riguardano una vasta gamma di argomenti. Si parte dall'obbligo del rispetto della domenica e delle festività comandate, per finire con l'ordine di considerare ogni cittadina del Terziere andata in sposa fuori dai confini della valle, *come ... fosse morta*, e ciò per tutelare la riscossione degli estimi, altrimenti non applicabili se le proprietà risultavano straniere.

Il lettore troverà norme sicuramente curiose ed interessanti, come il cap. 31 che già a quei tempi tendeva a salvaguardare le specie animali durante il periodo della riproduzione, e cioè *dalle calende di aprile alle calende di luglio, per la propagazione delle selvaticine...* fatta esclusione però per li orsi, lupi, volpi. Viene infine imposto che di questi ordini si *faccino fare pubbliche gride ... generali affinché alcuno non possa presumere d'ignoranza* e con il cap. 18 si proibisce di *andare incognitamente con barba postizia, o altrimenti travestito, eccetto quando è permesso nel carnevale*.

Altra curiosità è data dalla normativa 63 per la *fabricha dell'acquavitta di vinazze*, che tutelava congiuntamente il legname dei boschi utili alla distillazione; anche se sicuramente il maggior numero di direttive introdotte garantivano salario, cibo e potere al podestà grigione, assicurando maggiori introiti alle casse domenicali.

La pena per ogni contravvenzione alle norme era per lo più *pecuniaria, della galera o di sangue*, e addirittura della *forcha* per i reati maggiori. Per chi non poteva pagare l'ammenda si ricorreva a *squassi tre di corda*.

Cogliendo nuovamente l'occasione per ringraziare il sig. Francesco Dorino Corna, si augura buona lettura.

(1) Nato a Poschiavo il 14 febbraio 1645. Nel 1671 diviene cancelliere e successivamente, nel 1680 podestà di Poschiavo.

D'ordine è commandamento dell'Illustrissimi Signori dell'Eccelse tre Leghe, l'Illustrissimo Signor Pietro Badilatti alias di Poschiavo et hora di Tirano, e tutt'il Terziere Superiore della Valtellina, Podestà.

Volendo con ogni possibile diligenza procurare la salute della sua giurisdittione e delli suditi, fa publica grida et intimatione a tutte le Comunità e popoli di questo Tertiero Superiore della Valtellina.

Primo) Precedendo la benedittione dell' Signore Iddio et osservanza di tutti li di lui culti e suoi divini precetti (e) commandando l'osservanza di quelli, dichiarando che li bestemiatori del nome di Dio e dei suoi Santi, li violatori de giorni festivi saranno irremissibilmente puniti, considerate le qualità del delitto e della persona, proibendo ogni contentione e rissa in materia di religione sotto pena di scudi cento d'applicarsi alla Camera Domenicale, incaricando li osti e qualonque persona che alloggiano cavallanti e carattori, capitando nelle lor case, d'avisarli, che il giorno seguente se sarà domenica o altra festa mobile, non possino caricare, ne far viaggio, e dove alloggiassero, e poi il giorno di festa caricassero, incorreranno li detti cavallanti nella pena di scudi n. 25 d'applicarsi come sopra, com'anche l'osti, et albergatori, li quali non havranno avisato come sopra, e nella medema pena incorrino li misuratori del vino, li quali nelli tempi suddetti misureranno, con distintione però ch' à cavallanti oltramontani sia lecito far misurare, e caricare in simili giorni doppo li vesperi; riservate le domeniche, che non si possa ne misurare, ne caricare; ma li Valtellini et altri habitanti d'habitatione non più di mezza giornata dalla Valtellina, siano tenuti all'istessa osservanza del presente capitolo.

2° Che li consoli o degani delle comunità siano tenuti nel termine d'un mese prossimo a venire sotto pena de scudi cento d'applicarsi all'offitio di Sua Signoria Illustrissima di dare nota distinta alla cancellaria di sua Signoria Illustrissima de tutti li pupilli, e minori, che nella loro comunità si ritrovano senza curatore acciò possa provvedere alla loro indennità e bisogni.

3° Che tutti quelli a quali tocca allevare la tutela, ò cura dei minori, ò pupilli, le levino nell' termine da(l) statuto prefisso nel capitolo 156 nel civile;⁽²⁾ e che in tanto nessuno quale non sia legitimo, ò testamentario curatore non s'ingerisca nella facultà de quelli sotto pena di scudi cento d'applicarsi come sopra, e più ò meno, considerata la qualità del fatto e della persona, et in sussidio di pena corporale a Sua Signoria Illustrissima arbitraria, proibendo sotto la suddetta pena a tutti i curatori o tutori il rendere li conti de minori, o riceverne, se non per instrumento publico, nella qual pena incorrino anche li consoli di giustizia che riceveranno tali conti, non intendendosi tal pena haver luogo in caso siano

(2) Il cap. 156 tratta *Delli Tutori legitimi, e delli Curatori, che si debbano dare, e di coloro, che possono dare quelli.*

liberati dalla resa de conti delli consoli di giustizia e confirmati dal (loro) giudice ordinario.

4° Che nel termine di due mesi prossimi li degani, anziani, consoli, e stimatori, messi della comunità, misuratori di (vino), bollatori di misure, o di pesi, e campari quali siano stati soliti per l'avanti a prestar il giuramento, vogliano, e debbano haver prestato quello nelle mani di sua Signoria Illustrissima d'essercire il loro offitio giustamente e far osservare ad ogni loro potere l'ordine della comunità et in oltre li degani giureranno in tutte l'occorrenze, et occasione verso li Illustrissimi Signori delle Eccelse tre Leghe, loro vero, e natural Principe, e Patrone, di maneggiarsi come a veri e fedeli suditi conviene, e di far publicare et osservare l'ordini delle comunità appartenenti alla provisione del vivere, e ciò sotto la pena de scudi cento d'applicarsi come sopra, e mero ad arbitrio di sua Signoria Illustrissima. Così però che quelli che hanno prestato il giuramento una volta non siano tenuti quell'anno a giurare novamente.

5° Che l'istessi degani, anziani, e consoli vogliano haver levato il bollo nell'termine de giorni 20 e che per tutte le calende d'ottobre prossimo, ciascuno habbia bolato ogn'instrumento da peso, o di misura quale possa essere di pregiuditio, che non sia bollato sotto pena di scudi cento d'applicarsi come sopra.

6° Che qualsiasi persona habbia per tutto il mese di luglio prossimo fatto accomodare le strade regali che vanno da un comune all'altro, spazzati li fossi, levati li spini, e pietre ch'impediscono, acconciati li ponti, e mantenerli sotto pena d'ogni danno, e spesa che ciascheduno possa patire, salvo dove vi fosse la necessità precisa nel qual caso siano tenuti incontinente sotto la medema pena, riparare, dovendo ciascheduna giurisdittione acconciare nel suo territorio; volendo sua Signoria Illustrissima incorrino nella stessa pena li decani, e consoli quali saranno negligenti nel far osservare questi ordini, come nell'ristituire la strada conforme alla loro larghezza solita sotto pena del statuto in civile 304.⁽³⁾ E perche questa negligenza nella conservatione delle strade regali sia hora usata quelle sono rese quasi dell'tutto impraticabili, e però per benefitio commune inherendo anchora alli comandi delli Signori Illustrissimi signori sindacatori, a reparatione delle strade, precautione de maggiori danni sono l'Illustrissimi Signori Podestà, e Vicario pregati prendere il se l'incomodo con tutta l'auttorità necessaria per l'effettuazione dal presente capitolo, li quali Illustrissimi Signori desiderosi del ben commune si sono contentati d'applicarsi come faranno con tutto lo spirito passato il termine

⁽³⁾ Così nel testo manoscritto, ma gli Statuti civili nell'edizione di Poschiavo del 1668 sono composti da 287 articoli. Il cap. 102 degli Statuti criminali tratta *Che colui, il quale è deputato all'officio delle strade non possa sostituire alcun'altro.*

suddetto senza riguardo di nessuna spese delle comunità, o siano particolari neglimenti d'osservare il presente capitolo. Il che a ciascheduno serve d'avviso.

7° Si comanda anchora che tutti li delitti siano notificati a sua Signoria Illustrissima dalli decani, e consoli delle comunità nel termine prefisso dal statuto in criminale, e ciò sotto pena cominata dalli medesimi statuti, nella qual pena incorrono e cadino l'istessi offesi, et heredi del leso, ovvero morto, che non haveranno denontiato come sopra, avvertendo che si procederà contro di loro con ogni rigore.

8° Che ogni comunità sia tenuta di tenere li suoi libri ben registrati e mostrati al giudice fra mesi due (pro)ssimi venturi sotto pena de scudi cento d'applicarsi come sopra.

9° Che licentiata sia la vendemia de sua Signoria Illustrissima e dalli degani, e consoli, conforme li decreti dell'Illustrissimi Signori che niuno ardisca condurre, o far condurre uve d'un hora di notte sino alle undeci della mattina seguente, eccetto se quelle uve fosse state raccolte di giorno, ne meno portare uva nelli gerli di notte tempo sotto qualunque pretesto - sotto pena de scudi cinquanta d'applicarsi come sopra, et all'inabili squassi tre di corda - cadauna volta; e nell'istessa pena cadino li vendemiatori, e compratori. Come anchora si prohibisca ciascheduna persona, la quale sotto qualsivoglia titolo lavorerà beni d'altri disponesse delle uve, o vino, o tali beni, se prima il padrone non sarà soddisfatto dalli suoi fitti annuali, sotto pena de scudi cento d'applicarsi come sopra, nella qual pena incorrono non solo li massari, ma anche coloro che tali robbe riceveranno da persona sospetta.

10° Che li consigli di valle, e della giurisdittione non si facciano senza l'intervento dell'giudice ordinario o dell'suo luogotenente, e nell'luogo solito rispettivamente riferendo sotto pena di scudi duecento d'applicarsi come sopra.

11° Si prohibisce a banniti per delitti atroci habitare in Valtellina senza licenza particolare dell'Illustrissimi Signori dell'Eccelse Tre Leghe, anzi capitando nella giurisdittione siano irremissibilmente puniti anchora per delitti commessi fuora del dominio, come anche in altri casi gratiabili, revocando, et annullando tutti li salva condotti concessi a banditi forastieri di qualunque sorte non volendo che tali persone godino alcuna gratia d'abitatione, in virtù d'all'cun salvo condotto ad essi concesso permettendo però alli medesimi termini di quindecim giorni doppo la publicatione della presente di ritirarsi, altrimenti si procederà contro di loro alla pena data dal loro giudice.

12° Che nessun forestiero del dominio eccetto li cavallanti, et artigiani, cioè bottari, muratori luganesi, et altri artigiani quali non hanno fermo domicilio possa essere alloggiato, se prima non à cognome, patria, non sarà consegnata

Noi Capi Consiglieri del Comune di Lezze in Publica Fide congedati in Com. Notando
 se possibile al pagamento rendere alla conservazione d'indovanti de' nostri sudditi e in
 tanto il mantenimento delle buone famiglie riguarda anche della buoni Costituzioni solo
 degli viziosi, in anche y giorni di loro governo. Abbiamo ordinato a Decubito e Pavesi
 un o' combinate il Decreto già anni passati in fine fatto, che nell' annua nell' fuori Paesi d'altre
 sotto altri nomi, in colore, ne solo qualche titolo, e giorni di essere ne debbano essere ammessi
 alcuni Beneficij, Costituzioni, paga invece l'altra somma di che emisione esse possono, che tanto
 prima del dominio del Comune di Lezze e loro sudditi, riconoscendo e comandando li Pavesi
 e altri suoi Governatori e Officiali, fuori della suddetta sotto il titolo del governo suddetto,
 e della nostra Repubblica, la suddetta, e invidiabile osservanza del Decreto nostro Decreto et in
 dove ne concerna il suo Placet a persona o persona, e natura del detto dominio, e fatto
 la suddetta, e al fine di questo nostro Decreto, e natura di tutti li sudditi sudditi,
 incorrendo il Decreto sotto li Governatori, qual nome di ora, dove subito parte di
 altri di Officiali di Valtellina, e con un ordine sotto suddetto, e natura di tutti li sudditi
 sotto la Comunità di qualche, finché, e con comandando a Pavesi e Pavesi, e natura di
 la suddetta del detto dominio, e di tutti li sudditi, e di tutti li sudditi, e natura di
 fuori della suddetta, e natura di tutti li sudditi, e natura di tutti li sudditi, e natura di
 Decreto senza incanto, in un titolo della suddetta, e natura di tutti li sudditi, e natura di
 li Pavesi nostro Decreto, e natura di tutti li sudditi, e natura di tutti li sudditi, e natura di

Et per tutto il 1719

Joseph Peter Rainerio a Bormio (Cons. Anon.)
 Subscript.

2^o Noi Capi, e Consiglieri del Comune di Lezze in Publica Fide vedendo in Com.

Conoscendo quanto sia pregiudiziale allo Stato de' nostri sudditi, che nelle Donne con fluvio
 egualmente si mantengono fuori del detto dominio. Abbiamo perciò con natura tale disposto
 - venire a simili inconvenienti, e con il presente Decreto proibire come sopra; Compravendo in
 ciò che y giorni di loro governo, e natura di tutti li sudditi, e natura di tutti li sudditi, e natura di
 di Com. e Valle di Lezze, e natura di tutti li sudditi, e natura di tutti li sudditi, e natura di
 Publico. Onde eccetto le facoltà, e ricchezze, si conservino nel detto dominio

a sua Signoria Illustrissima sotto pena di scudi cento d'applicarsi ut supra, nella qual pena incorrono anche quelli che daranno in qualsivoglia modo a tali alloggio incarricando a tutti tanto agli osti, quanto agli altri di non dar aggiunto ne alloggio in qualsivoglia modo a persona legittimamente sospetta si del dominio dell' Illustrissimi Signori come a forestieri, sotto la suddetta pena, e più oltre secondo la qualità del fatto. Concedendo però a particolari

d'alloggiar amici, tanto del dominio, come forastieri conche però non siano in alcun modo sospetti.

13° Che li forastieri siano tenuti di dar sicurtà nella cancelleria quale deve essere registrata per mano de signori cancellieri quali forastieri non possino habitare in questa giurisdittione, sotto qualonque pretesto, oltre giorni otto salvo li lavoranti et artigiani ut supra se prima non hanno data sicurtà di ben vivere come sopra sotto pena de scudi cento d'applicarsi come sopra et alli inhabili pena corporale a sua Signoria Illustrissima arbitraria considerata la qualità della persona, e del fatto, nella qual pena cadino anche quelli che li daranno case a fitto, o in altro modo ricetto a tali forestieri, in oltre siano tenuti a tutte le spese che per tali forestieri si cagioneranno, e forestiero s'intenda quello che è dichiarato tale per disposizione del statuto cap. 21 in criminale.⁽⁴⁾

14° Anchora che nessun forestiero del dominio tanto passeggero, quanto che mercenariamente vive o che altrimenti transiti per il dominio sotto qualonque pretesto possa portare alcuna sorte di spada, o pistola sotto pena della forcha, proibendo il balandrano, o la velada sotto pena de scudi cento d'applicarsi ut supra. Obligando però li patroni che daranno alloggio a tali forastieri di dare notitia della presente grida a quelli sotto pena ut supra. Si riservan però li attuali servitori, o altre persone abitanti nella Valtellina, a quali si concede portar balandrano e velada.⁽⁵⁾

15° Si proibisce anche a tutte le persone del dominio di qualunque grado, e conditione siano di poter portar sotto ogni pretesto, pistole, barcellona,⁽⁶⁾

(4) *Chi sia tenuto di pagare le spese de' malfattori forestieri, che si pigliassero in Valtellina, & ancora de' delinquenti nativi di Valtellina, li quali si pigliassero fuori dalla sua Giurisdizione, se essi delinquenti non possono pagare.*

(5) *Balandrano e velada* sono rispettivamente una mantella e una giubba. Remo Bracchi (che si ringrazia), interpellato in proposito, ha fornito i seguenti commenti:

balandràn(a)sm. / sf. «gabbano», 1619: il formento in un *balandran* sopra detto pezol; 1629: un casachino verde con un *balandranonero*; 1641: haveva misa una man soto il *balandrano*; 1643: con una *balandrana* che aveva adosso li tirò su nel muro; 1650: slargandosi il *balandrano*, mise mano al pistolese (QInq); anno 1648: è tolto fuori sotto il *balandretto* il capello; 1650: haveva un *balandranotto* et una meza spada (QInq).

[velàda] sf. «tipo di giacca all'antica, giubba», anno 1660: il gipone torchino over *velada*; 1663: un habito baretino chiaro come bianco con la *velada* del medesimo colore; 1666: mi ha sgarbato la *velada*; 1666: alzò la *velada* et la tirò su [la pistola] della cintura de calzoni; 1671: mi afferra la bottonera della mia *velada*; 1674: si ha riconosciuto la manina o *velada* et brage, che ha un taglio simile; 1682: mise la mano sotto la *velada* o sia capotto (QInq).

Da Antonio Sánchez marchese di *Velada*, governatore di Milano negli anni 1642-5, con interferenze di *velo* come dimostra il tosc. *velata* (DEI 5,4002-3; Migliorini, *Nome*, Suppl. 76; Maccarrone, AGI 26,243 e 245; Prati, ID 14,184-7). Preman. *velàde* «tipo di giacca all'antica», crem. des. *elàda* «abito» (Geroldi 117), ven. *velàda* «giubba» pord. *velàda* «velo che usavano un tempo le donne; marsina, giacca lunga», *mèzavelàda* «chi si dà arie di benestante senza esserlo, piccolo borghese, spiantato» (Sartor 594).

(6) Remo Bracchi: Mil. ant. *barcellona* «specie di coltello o baionetta che si inasta suji fucili da cacciatore» (Cherubini 72).

stiletti, daghette, o somiglianti a quelli, et straordinarij, sotto pena d'anni 5 di galera, o altra pena di sangue, ovvero scudi 600 d'applicarsi ut supra in arbitrio di sua Signoria Illustrissima con dichiarazione però, che sborsando in effetto nelle mani di sua Signoria Illustrissima li scudi 600 nel termine di giorni 10 doppo la condanna, che caduno possa redimersi dalla pena delli detti anni 5 di galera, e s'alcuno presumesse d'esser privilegiato in qualonque modo, e cosa per gratia spetiale dell'Illustrissima Signoria dell'Eccelse tre Leghe, ciò vogliano notificare a sua Signoria Illustrissima nel termine di giorni otto, e questo non facendo, non possi valersi di detto privilegio.

16° Si proibisce a tutte le persone tanto del dominio, quanto forastiere che transitano, o che abitano nella nostra giurisdittione di qualsivoglia grado, e conditione siano, di portare sotto qualonque pretesto, daghette, barcellona, o simili a quelle, come li coltelli che si fabricano in Grosio, riservati però li coltelli ordinarij di tavola, sotto pena di sangue.

17° Si proibiscono archibuggi di ruota, d'azzalino, e di fuoco o di qualonque altra sorte simili arme, eccetto li moschetti, et schiopine di corda, sotto pena d'anni 2 di galera, et altra pena di sangue, ovvero scudi 200 d'applicarsi ut supra in arbitrio di sua Signoria Illustrissima così però che sborsando nel termine di giorni 10 li suddetti scudi 200 cadauno si possa redimere della pena di detti due anni di galera, et altra pena di sangue; e che le licenze, si concedano, e concederano dalli Signori ufficiali della Valtellina alli forastieri, volendo essi forastieri abitare più di giorni 3 nella giurisdittione d'un altro giudice, oltre del quale ha ottenuta la detta licenza, tal forastiero, sia tenuto notificare detta licenza d'armi a quell'giudice della giurisdittione ove vorà fermarsi nella terra della residenza il secondo giorno, e s'in altro luogo della giurisdittione medema il terzo giorno sotto pena della nullità di tal licenza, e della pena contenuta nel antecedente capitolo, incaricando alli hosti, et altri che li daranno alloggio, di dare notitia del presente capitolo sotto pena di scudi 25 d'applicarsi ut supra.

18° Si proibisce l'andare incognitamente con barba postizzia, o altrimenti travestito, eccetto quando è permesso nel carnevale sotto pena di scudi 300 d'applicarsi ut supra, ovvero d'anni 3 di galera, ovvero altra pena di sangue in arbitrio di sua Signoria Illustrissima proibendo a cadauna persona portar arme sotto licenza d'altri, nella qual vi sia espresso un compagno, o camerata, o altro del quale non sia espresso il nome, salvo li servitori attuali, benche nella licenza vi fosse clausola, nonostante qualsivoglia editto fatto, o da farsi al contrario, o altro simile, s'abbi ipso iure e de facto nulla, e per non data tal licenza, in modo che per la legale, e giuridica prosontione, si per cavata dalle mani dell giudice per inganno, e frode, dichiarandole subretitie, non ostante vi fosse clausola (ex certa scientia) o altre simili parole, o anche clausole

espressamente derogatoria al presente capitolo, e nell'istessa pena incorrino anche quelli che estraranno tali licenze.

19° Anchora si proibisce che ne di giorno ne di notte alcuna persona di qualsivoglia terra della nostra giurisdittione debba far chiassi, strepiti, o bagordi, tirar sassi nelle case d'altri, ne meno di far colpi con alcun archibuggio di notte d'un Ave Maria all'altra, senza causa, et occasione legitima sotto pena di scudi 100 d'applicarsi utsupra e alli inabili di squassi 3 di corda.

20° Ch'ogn'uno che tien bravi, o forastieri in casa sua sia tenuto, et obligato sotto pena di scudi 100 d'applicarsi utsupra di dare una sigurtà de bene vivendo, secondo la disposizione del statuto cap. 48 in criminale;⁽⁷⁾ qual sigurtà s'intenda essere data nel termine di giorni 8, doppo ricevuto in casa tal forestiero, ne questo capitolo deroghi alla raggione del fisco per la consecutione delle spese in caso utsupra; e di consegnar in palazzo della sigurtà sotto la medema pena.

21° Si commanda anchora che tutti li peccorari forastieri che caricano monti in qualonque luogo della Valtellina, siano tenuti di dar sigurtà de bene vivendo tenore al statuto nel civil cap. 48 e cadaun patrone della montagna, che non li sarà data sigurtà, sia obligato alla reffettione, e resarcimento de danni, et spese, che da detti peccorari saranno causati.

22° S'avverte che con quelli tali che ardiranno sedure li minori, o contrahere sporsali, o matrimonj clandestini con quelli tali che sono sotto la potestà de curatori, o tutori, contro quelli si procederà con ogni rigore, conforme la disposizione del luogo.

23° Che niun sudito ardisca andare all'serviggio d'alcun Prencipe forastiero senza licenza di sua Signoria Illustrissima sotto pena della vita, e confiscatione de tutti li suoi beni.

24° Che li maschj maggiori di 14, et le donne d'anni 12 congiunti in parentela tale che abbiano di dispensa, non arrischino giacere nel medemo letto, o soli nella camera, sotto pena arbitraria a sua Signoria Illustrissima havendo riguardo alla qualità del fatto et della persona.

25° Che nessuna persona di che stato e grado sia, ardisca condur fuori dal dominio de nostri Illustrissimi Signori alcuna sorte di grassina, o altra sorte di robbe, tanto comestibili, come altra, senza licenza di sua Signori Illustrissima sotto pena di scudi 100 d'applicarsi utsupra riservato il vino, et altre robbe per donativo, et ecceutati li peccorari, e malgheri per le robbe ch'essi fabricano, et non altrimenti, quali non siano tenuti a tale consegna.

26° Si proibisce l'incaparatura, et imbotatura di vino, far caneva di vino, o di

⁽⁷⁾ *Delle pene di quelli che tengono banditi, e ladroni famosi.*

grano, per rivendere eccetto li panetarj per le botteghe, et li particolari per uso di casa, o qualsivoglia sorte robbe sotto la pena nominata nel precedente capitolo. Si concede però alli Valtellini di dare e ricevere vino in pagamento quanto a gentiluomini, quanto ad artigiani, et altre persone si lascia per suo bisogno; così però che li mercanti del vino, che ricevano in pagamento, o comprino del vino per rivendere, non possino spacciarlo o venderlo a cavallanti, se prima non saranno spacciati li vini de particolari, o private persone cavati dalle loro entrate, o lavoreri.

27° Che nessuna persona ardisca parlare ad alcun pregionero, ne scrivere, ne far segni, sotto pena di scudi 200 d'applicarsi utsupra.

28° Che niun spetiale, o altra persona, ardisca dar fuori di mano alcuna sorte di tossico senza licenza di sua Signoria Illustrissima sotto pena di scudi 100 d'applicarsi ut supra; sotto la stessa pena nessuno spetiale ardisca dar fuori alcuna medicina senza licenza, o ricetta del medico approvato dal pubblico collegio. Così medesimamente nessun barbiere ardisca far salassi ad alcun infermo senza licenza del medico sotto pena come sopra, d'applicasi utsupra.

29° Ch'ogni barbiere, o cadun'altra persona non ardisca medicare alcuna ferita più d'una volta se prima non havrà data parte all'offitio, con giudizio preciso della qualità della ferita, e questa il medemo giorno si potrà, se non il giorno immediato seguente, con il loro giuramento sotto pena utsupra d'applicarsi ut supra.

30° Si proibisce che nessuna persona di qualsivoglia conditione sia, ardisca essercitare l'arte della medicina, n'ingerirsi nella ca(s)a dell'infermo se non sarà approvato dal pubblico collegio senza licenza del giudice sotto pena di scudi 200, d'applicarsi utsupra riservando li conciaossi.

31° Si proibisce ogni sorta di caccia dalle calende di marzo sin alle calende di luglio per la propagazione delle salvaticine; si proibisce anchora per tutto l'anno dall'Ave Maria della mattina, sin all'Ave Maria della sera tutte le trappole, tagliole, piode, o simili per cagioni de pericoli ch'indi possino nascere, riservata la strada più frequentata, nel qual caso si proibiscono tanto di notte, quanto di giorno sotto pena di scudi 50 d'applicarsi ut supra et alli inabili di pena corporale arbitr(aria) a sua Signoria Illustrissima proibendo in ogni tempo la caccia del cervo, e del cinghiale, se non sarà espressamente concesso. Ma il pescare avendolo, con pasta si proibisce con dichiarazione espressa che le licenze, che sopra di ciò potrebbero occorrere, o fossero concesse, s'abbiano per nulle, e per non date, et che di quelle alcuno non si possa servire, ne prevalere, anzi si dichiarano per subretitie, et obretitie, com'anche nel suddetto modo si proibisce il pescare con instromento o reti

di minor maggia⁽⁸⁾ di quelle si conserva nella nostra cancellaria criminale, appresso il signor cancelliere di Valle sotto pena come sopra; proibendo anchora sotto la medema pena d'applicarsi ut supra il sciugare qualsivoglia sorte di rami d'Adda. Siano riservati però li orsi, lupi, volpi.

32° Che nessuna persona in qualonque tempo ardisca ammazzare con archibuggi, trapole, et in altro modo prendere alcuni colombi, sotto pena contenuta nelli decreti come sopra; per la seconda volta squassi 3 di corda, per la terza volta a sua Signoria Illustrissima arbitraria, nella qual pena entra ogni compratore, e venditore di detti colombi.

33° Si proibisce ogni sorte di contratti usurarij et illeciti, manifesti, et occulti sotto pena ut supra oltre la perdita del capitale, nella qual pena incoreranno anch'li notari che rogano tal contratti, e qualonque altra persona ch's'intrometterà in qualsivoglia modo nel scrivere police⁽⁹⁾ tanto private, quanto altrimenti, et che nessuno scoda dalla Comunità più ch'al cinque per cento conforme alli decreti de nostri Illustrissimi Signori sotto pena contenuta in detti decreti, riservat in caso dell'essecutione conforme li detti decreti.

34° S'avisano li notarij circa l'osservanza del statuto 16⁽¹⁰⁾ circa li registri delle abbreviature, quali vogliamo, et dichiariamo inviolabilmente siano osservate per li molti danni, che succedono ne(l) regligerli sotto pena cominata nel statuto; contro de quali si procederà rigorosamente. Inol(tre) che niun notaro possa sotto qualonque pretesto sottoscrivere abilitazioni de giuramenti, legalizzazioni, parole generali, ne licenze d'essecutioni, de possessi, ne altrimenti simili sotto pena di scudi 50 per ogni contraventione, e della nullità di quelle come subretitie.

35° Che niuna persona che si ritrovi appresso di se abbreviature de notarij morti, o subroganti che siano a dette abbreviature debba nel termine d'un mese prossimo venturo haver portato alla cancelleria criminale di sua Signoria Illustrissima la nota di tutte le dette abbreviature, acciò che chi ha bisogno ne possa avere notitia e se ne possa servire, e bisognando sopra di ciò provisione oltre che nessun'abbreviature debbano passare in persona non sottoposta all'foro di sua Signoria Illustrissima e non possino quelle estrarre fori dalla giurisdittione ma debbano restare appresso persone secolari, et abili sotto la pena de scudi 200 d'applicarsi ut supra, salvo se un notaro habitasse fuori della giurisdittione havesse rogato alcun instrumento in quella giurisdittione possa portare tali abbreviature nel luogo ove habita.

⁽⁸⁾ Nel senso di maglia della rete.

⁽⁹⁾ Polizze.

⁽¹⁰⁾ *Dell'ordine, che debbano tenere li Nodari circa à sue scritte, e delle pene di coloro, che contrafanno, e che cosa siano tenuti di fare.*

36° Che nessuna persona, ne anche beccari ardiscono nella terra della residenza dell' magistrato vendere vitelli, fieno, biada, legna, grassina, frutti, pesci, ne qualsivoglia selvaticina se prima non haveranno consegnato nel palazzo dell' Illustrissimo signor Podestà, accioché si possa provvedere al suo bisogno, sotto pena di scudi 50 d' applicarsi come sopra.

37° Si proibisce ogni sorta de giuochi, ove si giochi più di cinque scudi al giorno, e tutti li giochi d' invito⁽¹¹⁾ sotto pena utsupra

38° Essendo per li travagli passati notoria la penuria del dannaro nel paese e la quantità de debiti si proibisce impiegar dannari fuori del dominio dell' Illustrissimi Signori sotto pena arbitraria a sua Signoria Illustrissima come sopra.

39° Volendo con quanto vilipendio dell' ordine del Prencipe, danno, et detrimento publico, e spetialmente de poveri s' augmentano dannari, ch' escano li buoni dannari, et s' inducano dannari calanti, contro a tali transgressori si procederà con ogni rigore proibendo del tutto il spender monete false, avvertendo che le monete minute non possino servire di far pagamento intiero contro la volontà del creditore, ma solo la decima parte conforme li decreti dell' Illustrissimi Signori già fatti, nelli quali s' insista per rispetto poi delli talleri di collonia ordinarij stampati l' anno 1663 e quelli pur di colonia del valore di quelli d' Olanda stampati l' anno 1667. Si rimette alla disposizione del decreto dominicale seguito l' anno 1695 d' aprile si lascia in libertà di pigliarli o non pigliarli tenore detto decreto.

40° Circa il corso del dennaro, o meneta curta alla Camera Domenicale s' insiste nelle gride et ordini già datti conforme il decreto dell' Illustrissimi Signori dell' Eccelse tre Leghe. Parimente si dichiara che li capitoli fatti doppo il 1664 siano pagati a moneta longa generalmente conforme fra mercanti.⁽¹²⁾

(11) Gioco d' azzardo, come la morra, con una posta in palio.

(12) G. SCARAMELLINI-D. ZOIA, *Economia e Società in Valtellina e Contadi nell' Età Moderna*, Sondrio 2006, I, pp. 180-181: «La cosa fu aggravata con la comparsa in Valtellina, dopo la regolarizzazione dei rapporti politici nel 1639 e il ritorno dei Grigioni, di un' ulteriore distinzione nelle monete di conto: la lira di imperiali in uso, chiamata ormai stabilmente *lira di Valtellina*, si suddivise in *lire a moneta longa* e *a moneta corta*; la differenza di valore tra le due unità di misura era intorno al 10% nel 1645 e crebbe ulteriormente in seguito fino a circa il 25%, tanto che si rese necessario in alcune occasioni emettere provvedimenti per porre un freno agli abusi anche in questo campo.

Come appare dagli allegati, le due tipologie erano riservate ad atti di natura e contenuti diversi.

La moneta *longa* divenne poi, gradualmente quella di riferimento corrente; quella *corta* era invece riservata a dei crediti privilegiati dei Grigioni, in particolare per pagamenti disposti a favore della "Camera dominicale", vale a dire l' erario delle Tre Leghe.

Nel corso del Settecento si diffuse inoltre l' abitudine di utilizzare in alcuni casi, per l' effettuazione dei calcoli, la lira di Milano, invece di quelle in uso in Valtellina e in Valchiavenna, con tutta probabilità per la maggiore stabilità di tale valuta o forse per la maggiore diffusione della stessa. La cosa non contribuì certo alla semplificazione del già macchinoso sistema».

41° Si commanda alli notari et qualonque altra persona, che non sia cancelliere dell'ufficio segnare parole per forza, ne meno altre licenze di che genere essere si siano sotto pena di scudi 25 d'oro d'applicarsi utsupra et se non sarà prima preceduta l'affirmatione della multa con la renot(ificatio)ne del precetto cum juribus,; dichiarando espressamente ciò debb'essere ragione della cancelleria et non altrimenti, et che li creditori per qualonque pegno speciale, o per forza che faranno fare contro li debitori suoi, che siano essi creditori tenuti et obligati all'pagamento delle pene riservando le loro ragioni contro li debitori per la loro mercede, sotto pena ut supra.

42° Che caduna persona che haverà, o havrà, certa notitia, sia nato alcun bastardo, sia tenuta, et obligata a dar notitia a sua Signoria Illustrissima il medemo giorno, se sarà nato nella terra del magistrato, e se sarà nato di notte, o nelle altre terre della giurisdittione il giorno seguente doppo la levatione, o certa notitia, sotto pena di scudi 50 d'applicarsi utsupra et alli inabili di pena arbitraria a sua Signoria Illustrissima dichiarando però bastare essere notificato una volta, o d'una persona sola.

43° Che niuno ardisca condurre, o far condurre fuori della giurisdittione alcun bastardo, ne donne gravide, eccetto di legitimo matrimonio sotto pena di scudi 100 d'applicarsi utsupra.

44° Il giuramento de suditi prestatò in mano di qualsivoglia Principe o altra persona forastiera nelle investiture, che riceverano, si dichiara non poter essere in pregiudizio alla debita fedeltà dovuta da questi suditi all'Illustrissimi Signori dell'Eccelse tre Leghe loro vero, et natural Principe

45° Non sia concesso ad alcun imponere pena pecuniaria, eccetto li giudici ordinarij, o di loro consentimento, riservate le stipulazioni penali poste nelli contratti, e qualunque degani, e consoli, e deputati siano tenuti di dar parte a sua Signoria Illustrissima delle condanne, e compositioni che faranno con li trasgressori dell'ordini di 3 mesi in 3 mesi, affinche sua Signoria Illustrissima possa conseguire la parte spettante all'offitio sotto pena di scudi 25 d'applicarsi come sopra.

46° S'avisa ogn'uno di qualsivoglia conditione si sia che sotto pena cominata del statuto 103⁽¹³⁾ in criminale voglia in termine di giorni 15 prossimi a venire haver notificati a sua Signoria Illustrissima tutti li beni, entrate, legati, overo donationi, che per l'adietro furono fatte nella giurisdittione protestante per le loro chiese, schole, e mantenimenti de loro ministri.

47° Che tutti li beni ch'erano sottoposti alle taglie, e gravezze avanti l'anno del 1620, sottogiacerano anche nell'avenire, e non potranno sotto qualonque

⁽¹³⁾ Della pena di quello, che occulta, overo occupa, ò ritiene li beni, ragioni, & altre cose, che spettano alla Camera, ò à persone, overo luoghi pij, overo ad alcuna Università.

pretesto redimersi, ne si debbano portar in estimo a persone non sogette a sua Signoria Illustrissima senza dar idonee sigurtà di pagar le taglie, et gravezze, sotto pena di scudi 100 d'applicarsi utsupra.

48° Che niuna persona nel consiglio di Valle, o di Tertiero, possa dar voti se non degani, o altri deputati della comunità n'anche sopra quelle cose a sua Signoria Illustrissima apparerà di bisogno, ma doveranno però alla comunità esser referte, et esser determinate sotto pena a sua Signoria Illustrissima arbitraria, proibendo che voti delli consigli non siano praticati, ne con far sottoscrivere, ne con promettere, ne con minacce, dovendo esser li voti collegiati e liberi sotto pena di scudi 200 d'applicarsi utsupra.

49° Che niuna persona s'ingerisce in comandare, o altrimenti s'ingerisca in qualonque lite, differenza, quale sia stata sotto il foro ordinario contestata, se prima a sua Signoria Illustrissima non sarà riservato il salario sotto pena di scudi 100 d'applicarsi utsupra.

50° Che niun ardisca molestar alcun servitor di palazzo, ne di Valle, ne di comunità, o camperi costituiti alla conservatione de beni, volendo essi legittimamente essercire, o havendo essercito il loro offitio sotto pena statutaria capitoli 76 e 94 criminali.⁽¹⁴⁾

51° Che nessuno ardisca, ne possa sepelire persone ammazzate, et morti di morte subitanea, e violenta, senza licenza del giudice sotto pena di scudi 100 d'applicarsi utsupra.

52° Li consultori accerteranno, e faranno le decisioni nel termine limitato delli statuti, sotto pena di scudi 200 d'applicarsi utsupra.

53° Le liti civili si determineranno in 4 mesi dopo la contestatione come ancho però provenendo tal mancamento dalli procuratori siano puniti in scudi 200 d'applicarsi ut supra.

54° Insistendo nelli decreti, e proclame fatte d'ordine, e comando della comunità sotto pena di scudi 200 d'applicarsi ut supra liquidino i suoi debiti, et per estintioni da fitti di quelli impongono taglie precisate a questo destinate quali si debbano irremisibilmente imporre, et essigere, per essigere li fitti almeno.

55° Per il vino che s'ha da estrarere dalla Valtellina non si pagará se non che solo un datio.

56° Perché per parte della Valtellina fu supplicato presso l'Illustrissimi Signori per qualche moderatione circa il corso delle monete, s'è dichiarato

⁽¹⁴⁾ *Della pena di quelli, che fanno insulto contra del Giudice, ò di privata persona. Cap. 94: Della pena di quelli, che si facciano pegni, & robarie.*

e si dichiara, che li capitoli dovuti dalla comunità all'Illustrissimi Signori Grigioni dipendenti dalli anni 1639 s'intendono a moneta curta abanche nell'instromenti fosse espressa moneta corrente, ma l'interesse in avvenire, riceveranno la dobla di Spagna a soldi 26 et quella d'Italia a soldi 25,10 e l'ongaro a soldi 14,10 e dove non sia espresso patto li capitoli fatti dall'anno 1639 in qua non dichiarati a moneta curta, s'intendano a moneta longa, e le comunità non potranno esser sforzate a pagare a persone di Valtellina, e a forastieri, quali non siano del dominio se non a moneta longa.

57° Nell'avvenire le comunità non potranno essere convenute a pagare li fitti se non al 5 per cento, quando però li debitori non sijno negligenti a pagare, et il creditore ostretto a far l'essecutione per tutti li fitti convenuti.

58° Quanto alle taglie si rimette al decreto sopra ciò letto alla Valle; nel resto si comanda e si dichiara, che tutte l'altre cose che non sono comprese nel capitolato di Milano siano rimesse statuto, uso e consuetudine ch'erano avanti l'anno 1620, si dichiara e protesta ch'essendo cosa repugnante e contro la dispositione de statuti, e capitolato di Milano, o contro l'immunità ecclesiastica sia nulla, e cassa, ne sortisca alcun effetto, come se non fosse inserta nella presente grida.

59° Che nessuna persona di che ordine, conditione, stato, grado, esser si sia ardisca in tempo che si celebrano li divini offitij avanti la chiesa, n'in altro luogo giocare, ne far altra sorta di strepiti sotto pena di scudi 100 d'applicarsi come sopra.

60° Che nessuna persona tanto forastiera, come terriera, ardisca di cavare salnitro per far alcuna sorte di polvere se non per uso del paese, ne meno estrarre dal paese detto salnitro, o polvere senza licenza di sua Signoria Illustrissima sotto pena di scudi 25 d'applicarsi ut supra.

61° Si comanda a tutti li servitori pubblici, tanto dall'offitio, quanto della comunità, et ancho all' cavaliere che sotto pena della privatione dell'offitio di far alcun aggiustamento con li debitori, in pregiudicio di sua Signoria Illustrissima ne d'altri creditori, ne contravenire alli statuti, e decreti dell'Eccelse tre Leghe, e specialmente del decreto fatto contro le stimationi delle loro mercedi dato in Coira l'anno 1685 li 19 giugno con l'admissione di quelli dell'Illustrissimi Signori Sindacatori dell'anno 1675, et altri ordini costituiti circa il medemo dell'essecutioni delle loro mercedi, de quali li detti cavagliere et altri nell'ingresso dell'offitio loro hanno giurato l'osservanza, com'anco la conservazione delli decreti dell'Illustrissimi Signori Sindacatori l'anno 1685.

62° Si comanda nelle cause civili spettanti alla cancelleria civile non gli siano levate, ma debbano esser notate, et rogate dalli medemi cancellieri sotto

pena della nullità dell'atti rogati d'altri in pregiudizio di detti cancellieri.

63° E perché nelle gride generali già pubblicate per un capitolo speciale furono proibite le fabbriche dell'aquavita di vinazze, n'essendo doppo questo particolare seguito decreto dominicale, in virtù del quale si permette ad ogn'uno tali fabbriche, conche però non siano abrogati li boschi, cosi inherendo al (detto) decreto si permettono le fabbriche dell'aquavita d'ogni sorte però con la clausola suddetta che per tal causa non s'abbruggino li boschi.

64° Essendo parimente dall'Illustrissimi Signori dell'Eccelse tre Leghe seguito con decreto nell'ultima Dieta, con comm(ando) espresso d'inserirlo nelle gride generali, però inherendo al comando suddetto qui s'inserisce di pa(rola) in parola del tenor seguente:

Noi capi consiglieri dell'Eccelse tre Leghe in pubblica dieta congregati in Coira, volendo al possibile al aumento provvedere alla conservazione, et indennità de nostri sudditi, e conoscendo il mantenimento delle buone famiglie dependa anche dalli buoni ecclesiastici, non solo per degni riguardi, m'anco per forma di buon governo. Abbiamo ordinato, e decretato, e decretando confermato il decreto già anni passati da noi fatto, che nell'avenire nelli nostri paesi sudditi sotto alcun pretesto, ne colore, ne sotto qualunque titolo e forma, non possano ne debbano esser admissi alcuni benefiti ecclesiastici senza riserve d'altre persone di che conditione esser possano, che orionde, native del dominio dell'Eccelse tre Leghe, e loro sudditi, incaricando, e comandando li presenti Illustrissimi Signori Governatore, et offitiali nostri della Valtellina sotto il vincolo del giuramento prestatosi, e della nostra disgratia, la perfetta, et inviolabile osservanza del presente nostro decreto, et in non dare ne concedere il suo Placet a persona non orionda, e nativa del nostro dominio. Il tutto la suddetta pena, et affinché questo nostro comando pervenga a notitia di tutti li nostri sudditi, incaricando il presente nostro Signor Governatore, qual dovere di ciò darne subito parte all'altri signori offitiali di Valtellina, acciò con proclama speciale pubblichino questa nostra volontà sopra tutte le comunità di qualunque giurisdittione, col comandare a popoli e comunità che sotto la disgratia dell'Eccelso Principe, e di scudi 500 d'oro per chiaschuna comunità, non faccino elettione d'alcun forastiero religioso, come sopra; comandando che nell'avenire tale nostro decreto venga inserto in un capitolo delle solite gride generali; in fede di che habbino il presente nostro decreto corroborato col solito sigillo del Eccelse tre Leghe di Caddè, li 9/19 settembre 1679. Joseph Petrus Raserius a Bevarijs cancellarius Curiensis subscripsit.

65° Noi capi e consiglieri dell'Eccelse tre Leghe in pubblica Dieta radunata in Coira.

Conoscendo quanto sia pregiudiziale all' stato de nostri sudditi, che molte

donne con heredità opulente si maritino fuori dal nostro dominio, habbiamo perciò con paterno zelo disposto provvedere a simili inconvenienti e con il presente decreto prohibire come segue. Conformandosi in ciò che per avanti da domini circumvicini fu statuito et individ(dua)to nel Ducato di Milano, Contadi di Como e Valle di Lugano, stimandosi tali statuti favorevoli non poco, come conservatori dell'publico, onde acciò le facoltà, e ricchezze si conservino nel nostro dominio.

Con il presente decreto, qual vogliamo sia inviolabilmente osservato, commandiamo nelli nostri paesi sudditi che se alcuna donna d'eredità, o parte d'essa, tanto per avanti confertali, come doppo per raggione di successione li potesse in qual si sia modo aspettare, o anchor che pupilla, o minore, si mariterà fuori del nostro dominio con qualche forastiero, anchor che fosse indotta dal commando del padre, madre, fratelli, o altri di lei attinenti come ancho fossero tutori, o curatori, o se si maritarà come sopra tali eredità, e come sopra defertali pervenghino nelli (a)gnati maschij più prossimi sin al 7° grado esclusione salvo la prerogativa del grado, come se tal donna non fosse, ma realmente fosse morta o nell'istesso modo pervenghino anchor che tal donne, come sopra maritate restasse vedova al tempo che si diferisce tal eredità, remossa ogni raggione, et ecetu(azio)ne che potesse competere alla medesima, et ciò non ostante che detto forastiero habitasse nel nostro dominio, e fosse vicino di qualche comunità a noi soggetta, volendo e commandando, che li capaci di tal eredità sijno non solo nativi, ma anche originarij del nostro dominio e non altrimenti.

Et affinche dall'educatione che occorerà darli alle sudette donne non venghino con tanto loro grave danno e pregiudizio indotte et (se)dotte, a contrahere li fatti matrimonij, volendo all'possibile provvedere anche a questo pericolo, et inconveniente. Commandiamo e dichiariamo che ritrovandosi qualche donna pupilla, o minore, a cui sia deferta o se li deferisca qualche eredità una, o più, ascendente alla summa, o tra tutte, o parzialmente de scudi 4000 non possa quella, in alcun modo dalli suoi rispettivi tutori, o curatori essere educata, o fatta educare fuori dal nostro dominio, ne altrimenti mandata ne trattenuta fuori di paesi a noi soggetti sin all'età d'anni 20 compiti; et ciò sotto pena della nostra disgratia e di scudi 2000 d'oro d'applicarsi alla Camera dominicale accioche in tal tempo potendo conoscere il grave pregiudicio, che da tali matrimonij e per patire stante questo nostro decreto, possi fugire l'occasioni d'esser ereditata come sopra. Ordinando a nostri signori offtiali de paesi a noi soggetti che di ciò ne faccino fare publiche gride, anziche nell'avenire lo faccino inserire nelle gride generali affinche alcuno non possa presumere d'ignoranza. In fede et per maggior corroborazione della presente habbiamo in nome di noi tutti fatta sigillare con li soliti sigilli dell'Eccelse tre Leghe. Coira.

Li 9/19 settembre 1694

Pietro Ragatij cancelliere.